

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XCII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENNANI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):	
NOTARIANNI ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 784 e integrazione delle norme concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quello degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche. (2349)	761
PRESIDENTE	761, 762, 763
NOTARIANNI, <i>Relatore</i>	761
SPALLONE	762, 763
GARLATO	762
MARCONI	762
DE' COCCI	762
ANGELUCCI NICOLA	763
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	763
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
SULLO ed altri: Norme integrative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali. (2405).	763
PRESIDENTE	763, 765, 766
PACATI, <i>Relatore</i>	763, 765, 766
PERLINGIERI	765, 766
GARLATO	765
SULLO.	765
DE' COCCI	765
MATTEUCCI	765
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	766

La seduta comincia alle 10.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Notarianni ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 284, e integrazione delle norme concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche. (2349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Notarianni ed altri: « Modifica dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 784, e integrazione delle norme concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati e distrutti da offese belliche ».

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Notarianni.

NOTARIANNI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il decreto legislativo 27 giugno 1945, n. 35, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 784, si estese il beneficio del ripristino a carico dello Stato degli edifici danneggiati dalla guerra agli enti di beneficenza e di assistenza. Questa, invero, fu la intenzione del legislatore, ma gli uffici competenti interpre-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

tarono la norma in modo difforme e in senso più restrittivo, per cui si è resa necessaria la presente proposta di legge che intende appunto chiarire la norma di ratifica. Si volle, e sostanzialmente si vuole oggi, che gli enti di beneficenza, benemeriti per acquisti di locali danneggiati dalla guerra e atti ad essere trasformati e destinati per uso di beneficenza, dovessero avvantaggiarsi di quelle che erano le disposizioni del 1946.

Con questa proposta, appunto, vogliamo fissare delle norme su cui gli uffici del Ministero sono perfettamente d'accordo.

Faccio, poi, rilevare che sono appena tre o quattro le domande avanzate dagli enti di beneficenza per chiedere l'applicazione di questa legge, che finirebbe di avere efficacia con l'agosto prossimo. In modo che sarebbe chiusa ogni possibilità d'aggravio da parte dello Stato. Notisi pure che erano stanziati due miliardi per questa legge e questi due miliardi in fondo non sono stati nemmeno intaccati.

Per questi motivi, invito la Commissione ad approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SPALLONE. Noi non siamo favorevoli alla proposta di legge perché pensiamo che non si possa fare una legge per quattro enti soltanto. Sarebbe il caso di riportare le fotografie dei presidenti degli enti interessati e dire chiaramente che la legge riguarda soltanto loro!

Vi è, poi, un motivo di sostanza, che è nello spirito della legge. Qui siamo in materia di riparazione di danni bellici: questo è il problema e, secondo noi, l'interpretazione che dà l'amministrazione dello Stato alla legge del 27 giugno 1946 e alla successiva modificazione del 1950 è esatta, perché lo spirito della legge riguarda la riparazione del danno bellico, per cui lo Stato si accolla la riparazione di tale danno se accaduto agli enti assistenziali che già allora erano in funzione.

È evidente che se invece l'interpretazione dovesse essere quella più larga che si vuole dare con questa legge, avremmo le possibilità le più diverse e disparate, avremmo delle azioni di profitto proprio sulla base dell'interpretazione, perché sarà facile per l'ente di beneficenza acquistare a prezzo molto basso un determinato edificio danneggiato dalla guerra e profittare della legge per vederselo ricostruito.

Perciò abbiamo due problemi dinanzi a noi: uno che si riferisce alla riparazione dei danni di guerra nel caso in cui si tratti di edificio adibito ad uso di beneficenza (ed in

tal caso provvede lo Stato) e l'altro di incremento dell'assistenza in Italia. Ma quest'ultimo potrà formare oggetto di un'altra legge, e non avremo una legge fatta per poche persone, bensì una legge di carattere generale. Non siamo contrari a discutere una legge che preveda la possibilità di maggiori aiuti per uno sviluppo dell'attrezzatura dell'assistenza in Italia, ma confondere le due cose ci sembra ingiusto e, soprattutto, tale da rendere possibili delle speculazioni vere e proprie, che, evidentemente, non possiamo approvare.

Per queste ragioni, siamo contrari alla proposta di legge nella maniera più decisa ed assoluta e siamo altresì pronti, ove fosse necessario, a richiedere la rimessione della proposta di legge all'Assemblea.

GARLATO. Io non vedo i pericoli cui ha fatto cenno l'onorevole Spallone, cioè di profitti illeciti, di speculazioni, ecc. L'onorevole Spallone ha osservato che si tratta di due problemi diversi, ma non è così, perché si ha diritto alla ricostruzione del fabbricato distrutto dalla guerra nel caso in cui lo stesso abbia come nuova destinazione o continui ad avere la destinazione di beneficenza.

Perché dobbiamo investire un problema assai più vasto, qual'è quello di rivedere eventualmente tutta la legislazione sugli aiuti dello Stato nel campo della beneficenza, quando nel caso specifico e limitatissimo, e con tutte le cautele che derivano dalle disposizioni degli articoli successivi al primo, possiamo risolvere questo problema in una maniera semplice?

Pertanto, mi dichiaro favorevole alla proposta di legge.

MARCONI. Sono commissario di un istituto psichiatrico, che è un ente di beneficenza ed assistenza, che da 7 anni ha ancora alcuni padiglioni distrutti e non ricostruiti. Non dico che sia colpa della amministrazione passata o che vi sia stata deficienza di fondi, dico solo che non posso approvare una legge che tende a ricostruire immobili acquistati dopo il sinistro, quando non siamo riusciti a ricostruire immobili che erano degli istituti ed indispensabili al funzionamento, per deficienza di fondi.

DE' COCCI. Concordo con quanto hanno detto i colleghi Notarianni e Garlato. In fondo, questa proposta di legge chiarifica la portata della legge precedente e vi possono essere dei casi veramente particolari nei quali, poiché il trapasso dell'immobile si è effettuato in una data anziché in un'altra, non sia possibile fare funzionare la legge per i danni di guerra.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

Sopprimerei anche la limitazione di 3 anni perché potremmo avere disponibilità di fondi, per esempio, fra 5 anni.

ANGELUCCI NICOLA. Mi dichiaro favorevole alla proposta di legge anzitutto per le ragioni esposte dai colleghi che mi hanno preceduto e, poi, perché la stessa non comporta un aggravio eccessivo al Tesoro.

Vi è, inoltre, da considerare che se dal 1945 ad oggi il proprietario dell'immobile danneggiato dalla guerra non ha inteso la necessità o il dovere di ricostruirlo o ripararlo, agevoleremmo le opere di ricostruzione oltre che fare un'opera di bene.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli colleghi, qui non si tratta della semplice interpretazione di una legge precedente, ma di una vera e propria estensione; noi, quindi, dobbiamo vedere bene la realtà delle cose e tenere presente che la legge vigente dispone di fondi abbastanza modesti e che quindi non mi sembra possibile estendere i benefici previsti dalla legge stessa a questi altri istituti. Vi è una disponibilità di due miliardi larghissimamente assorbita e già impegnata, ragione per cui sarebbero necessari nuovi finanziamenti che per ora non sono possibili. Io sono del parere, come lo sono sempre stato, e l'onorevole Notarianni me ne può dare atto, che non è assolutamente opportuno estendere i benefici di questa legge. Altrimenti, bisogna trovare nuovi finanziamenti per porre in condizione il Ministero dei lavori pubblici di fare fronte agli oneri che comporta l'estensione dei benefici di questa legge. Come ha già fatto osservare l'onorevole Marconi, vi sono poi delle difficoltà concrete per l'attuazione di questa estensione. Non dimentichiamo che non abbiamo ancora potuto riparare totalmente i danni della guerra, sia per quanto riguarda i privati, sia per quanto riguarda gli enti. Speriamo entro 4-5 anni di potere dare una sistemazione a questo problema della riparazione dei danni di guerra. Sono, dunque, contrario all'estensione di questa legge per varie ragioni, tra le quali l'assoluta mancanza di mezzi finanziari. Tuttavia, se la Commissione riterrà di dovere passare all'esame degli articoli, mi riservo di presentare degli emendamenti che limitino la legge il più che sia possibile.

SPALLONE. Presento la richiesta, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, che la proposta di legge, sottoposta al nostro esame venga rimessa all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta è firmata dal prescritto numero di deputati, provvederò a trasmetterla alla Presidenza della Camera.

Seguito della discussione della proposta di legge Sullo ed altri: Norme integrative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali. (2405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Sullo ed altri: « Norme integrative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali ».

Onorevoli colleghi, la IV Commissione finanze e tesoro ha comunicato che solo oggi potrà esprimere il parere su questa proposta di legge nel nuovo testo formulato dal relatore. Se non vi sono osservazioni, possiamo proseguire la discussione subordinandone la conclusione al parere di tale Commissione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pacati.

PACATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! A seguito della discussione iniziata in questa sede sulla presente proposta di legge, al fine appunto di rendere più rapida l'attuazione della legge sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali e facendomi eco della volontà della Commissione, ho cercato di formulare un testo che nella sostanza cercasse di interpretare le nostre aspirazioni. Non è stato possibile arrivare alla tesi dell'onorevole Sullo circa il decentramento completo in sede di Provveditorati alle opere pubbliche per diversi motivi, primo fra i quali, la possibilità che deve avere il Ministro di potere controllare non soltanto i programmi, ma anche la esecuzione dei programmi stessi. Senza volere entrare in merito a quella che è stata la discussione generale, ormai già superata, desidero fare qualche accenno alla formulazione del nuovo testo.

All'articolo 1 è precisato qual'è il termine, entro il quale deve avvenire la presentazione delle domande, e questo termine è stato fissato entro il mese di dicembre di ciascun anno. Queste domande, poi, devono, in sede di Genio civile, essere iscritte in una graduatoria, tenendo presente la necessità soprattutto di aiutare i comuni minori. Questa graduatoria viene poi trasmessa, tramite i Provveditorati alle opere pubbliche, al Ministero, in modo che le pratiche siano istruite definitivamente entro l'aprile dell'anno successivo, cioè entro quattro mesi. Entro il mese di luglio di ogni

anno, in relazione alle possibilità degli stanziamenti previsti dal bilancio, il Ministero dei lavori pubblici compila i programmi esecutivi.

L'articolo 2, il quale darà luogo certamente ad una ampia discussione, ha lo scopo di evitare contatti diretti fra gli enti e la Cassa depositi e prestiti. Infatti, l'articolo prevede che il Ministero del tesoro contragga un mutuo globale con la Cassa depositi e prestiti e direttamente lo stesso Ministero del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, dovrebbe poi concedere i singoli mutui agli enti locali.

L'articolo 3 è il correttivo della legge 3 agosto 1949, n. 589. In questo articolo vi sono alcune precisazioni che riguardano le costruzioni stradali. La legge suddetta richiamava la vecchia classificazione, ma, essendo questa ormai superata, bisogna tenere presente questa realtà, per non porre il Ministero dei lavori pubblici in condizione di non poter concedere i contributi agli enti che veramente ne hanno bisogno. Quindi, l'articolo 3 prevede il 4,5 per cento per la costruzione e il completamento di strade che allacciano comuni e frazioni isolate dalla rete esistente, sempre entro i limiti dei 25 chilometri; prevede il 3,50 per cento per la costruzione e il completamento di strade provinciali anche se non classificate di serie, e il 2 per cento per tutte le altre strade previste dal decreto 19 agosto 1915, n. 1371.

L'articolo 4, poi, rappresenta un'innovazione perché riguarda alcune strade comunali che vanno in deperimento e per le quali si è prevista la concessione del contributo all'1,50 per cento. Purtroppo queste strade sono in condizioni deplorabili, come immagino siano anche quelle dell'Italia meridionale.

L'articolo 5 prevede, invece, di portare il contributo al 5 per cento per l'Italia meridionale e insulare e per quei comuni dell'Italia centro-settentrionale che sono assolutamente nell'impossibilità di potere eseguire le opere col contributo normale.

L'articolo 6 prevede un contributo, sempre col solito sistema venticinquennale, al 4 per cento, per la costruzione delle sedi dei comuni. Finora, per i comuni che non hanno ancora la casa municipale, di solito il problema si risolve con la costruzione di edifici per i dipendenti, edifici che poi invece diventano case comunali. Anche nel bergamasco si è fatto così, perché non c'era altra via di soluzione. Ora, dal momento che la situazione è questa, mi sembra sia molto meglio essere onesti e chiarirla. Qualcuno mi ha chiesto di introdurre anche le carceri mandamentali, le

preture e i campi sportivi. Ora, i campi sportivi, per cui c'è già in corso un'altra proposta di legge, sono indubbiamente una necessità nella vita d'oggi, specialmente nei grossi centri, però (mi scuserà il collega Sullo che ha presentato la proposta), prima vi sono le carceri mandamentali, che sono una cosa orribile e che, più che rieducare, incoraggiano alla delinquenza.

L'articolo 7 stabilisce le modalità delle domande per ottenere il contributo. Vi è uno snellimento, costituito dal fatto che il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e quello dei comitati tecnici del Provveditorato alle opere pubbliche sostituiscono i pareri dei tecnici provinciali. È poco, ma sono pure due o tre mesi di tempo risparmiati.

L'articolo 8, poi, prevede la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'ultimo comma di questo articolo prevede la abolizione di tutta la procedura presso il Ministero delle finanze, così da portare benefici reali.

L'articolo 9 dà facoltà all'ente mutuatario di prelevare, col parere favorevole dell'Ufficio del genio civile, dalla Cassa depositi e prestiti una anticipazione fino all'importo massimo di due decimi dei lavori appaltati. È ovvio che poi l'anticipazione sarà recuperata con tratte proporzionali sui rimborsi.

L'articolo 10 sarà forse il più discusso. Esso sostituisce l'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, che riguarda appunto la posizione dei comuni che, trovandosi in condizioni di bilancio insostenibili, riceverebbero una garanzia a totale carico dello Stato. Questo articolo 13 finora, salvo qualche rarissimo caso, non è stato applicato. In ogni modo, la procedura è così pesante che le amministrazioni locali si sentono addirittura prostrate. Si aggiunga che questi piccoli comuni non hanno talvolta nemmeno segretari che siano preparati a questo riguardo. Questo articolo è stato stralciato dalla proposta di legge Perlingieri.

L'articolo 11 presenta una novità. Nella fluidità della situazione d'oggi, spesso capita che anche le gare vadano deserte. Ciò reca un gran danno, perché i comuni sono obbligati a una totale revisione del preventivo di spesa e a tutta la procedura connessa. In questo articolo si prevede perciò il caso e si dice che possono essere indette ancora una seconda volta le gare e con decreto suppletivo viene ammessa la concessione del contributo statale.

L'articolo 12, poi, dà facoltà ai Provveditorati regionali di fare eseguire le opere alle amministrazioni provinciali o agli enti locali che possiedano una attrezzatura adeguata. Ciò

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

perché spesso questi comuni si trovano in imbarazzo in quanto difettano di organi tecnici idonei all'esecuzione dei lavori.

L'articolo 13 riguarda l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ed è una conseguenza del disposto dell'articolo 12. Si conferisce cioè a questo ente, che è attrezzatissimo, la facoltà di contrattare mutui e di eseguire opere sostituendosi ai comuni. Questo procedimento è stato introdotto su proposta dello stesso presidente di tale ente.

L'articolo 14, infine, contiene una precisazione. Capita molto spesso che i comuni consorziati, nello svolgere queste pratiche e anche se vi è un capo-consorzio, incontrano delle difficoltà e un lavoro non indifferente. Allora, è previsto che la legge viene applicata ai consorzi di comuni e province. Infine, l'articolo 15 riguarda l'entrata in vigore della legge.

Questa, analiticamente, la nuova impostazione della proposta di legge.

PERLINGIERI. Stiamo discutendo una legge di una certa importanza e naturalmente dobbiamo procedere con la forma dovuta. Faccio osservare che su questo oggetto vi sono altre proposte di legge: vi è una proposta Sullo sui campi sportivi e un'altra mia su questa materia: queste proposte debbono essere discusse tutte insieme, perché successivamente alla decisione che andremo ora a prendere non possiamo ripetere la discussione.

PRESIDENTE. Faccio osservare che le altre proposte sono assegnate alla nostra Commissione in sede referente.

PACATI, *Relatore*. Inoltre, nel corso di questa discussione, vi è la possibilità di presentare tutti i possibili emendamenti.

PERLINGIERI. Sono d'accordo col relatore; però, nel corso di questa discussione, occorre tenere conto anche delle altre proposte; ed il regolamento prescrive che due proposte aventi lo stesso oggetto debbono essere discusse congiuntamente.

GARLATO. Mi permetto di fare osservare che la proposta di legge Sullo è deferita alla nostra Commissione in sede legislativa e inoltre la discussione è già avviata alla fine. Poi, abbiamo avuto dei contatti col Ministro, coi direttori generali, coi proponenti di altre proposte, ed in quella occasione abbiamo esaminato anche la proposta Perlingieri.

Perché in questo momento non è al nostro esame anche la proposta Perlingieri? Ma perché siamo in sede legislativa e l'abbinamento comporterebbe una perdita di tempo.

PERLINGIERI. Io conosco molto bene la mia proposta, e posso anche sostenerla come

emendamento in questa sede. Ma vi sono altre proposte sullo stesso oggetto.

Dobbiamo riformare la legge 3 agosto 1949, n. 589, ma dobbiamo far sì che la modifica sia definitiva. Non possiamo modificare continuamente quella legge, e quindi non si può procedere senza abbinare tutte le proposte che la concernono.

PACATI, *Relatore*. Faccio presente che di questa correzione — o integrazione — della legge n. 589 stiamo parlando da ben due anni. Occorre rilevare che la proposta di legge Sullo è stata presentata l'11 dicembre 1951, mentre quella Perlingieri è stata annunciata il 3 aprile 1952.

D'altra parte, la proposta Perlingieri è stata travasata quasi completamente nel nuovo testo, che comprende inoltre alcuni articoli della proposta Sullo. Perché allora rinviare alle calende greche un provvedimento del genere?

Posso anche concordare sulla richiesta di passaggio in sede legislativa della proposta Perlingieri, ma non vorrei che questo ritardasse troppo l'approvazione.

DE' COCCI. Penso che si possa conciliare il rilievo dell'onorevole Perlingieri con la necessità di procedere il più speditamente possibile. Questo si potrebbe ottenere chiedendo il deferimento in sede legislativa di tutte le proposte sulla materia.

SULLO. Sulla questione procedurale, riconosco che, effettivamente, quando due proposte trattano la stessa materia, la discussione deve essere abbinata. Ma ora ci troviamo in questa situazione: che la proposta Perlingieri è stata deferita alla nostra Commissione in sede referente, mentre la mia è stata deferita alla Commissione in sede legislativa. Debbo ricordare che il nostro Presidente ha stabilito il principio di non mutare la sede in cui si discutono i disegni di legge, da quella referente a quella legislativa. Può, pertanto, accadere che la Presidenza accolga la richiesta, ma assegnando ambedue le proposte in sede referente.

MATTEUCCI. Sembra che in linea di massima siamo tutti d'accordo che la legge 3 agosto 1949, n. 589, ha bisogno di essere snellita e modificata con criteri chiarificatori per poterla rendere meglio operante. La vogliamo modificare prima che la legislatura termini? Se vogliamo fare ciò, credo che la proposta De' Cocci sia la più conciliante e che ci permetta di evitare lo scoglio della procedura dell'abbinamento. Riterrei quindi opportuno dare mandato al nostro Presidente di

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

chiedere che anche le proposte di legge affini (che poi sono due) siano deferite in sede legislativa. Se il Presidente della Camera non lo concede, vuol dire che proseguiremo la discussione della sola proposta di legge Sullo.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Io andrei al di là della proposta De' Cocci, perché praticamente la richiesta al Presidente della Camera da lui suggerita avrebbe un valore più che altro formale. Se invece, praticamente, discutessimo oggi, tenendo presenti tutte le proposte di legge che sono state avanzate ed eventualmente fondendole, mi pare che lo scopo sarebbe ugualmente raggiunto.

PERLINGIERI. Non insisto sul richiamo al Regolamento; ho fatto l'osservazione non per me, ma per gli altri commissari, che potrebbero non avere ancora esaminato le varie proposte di legge.

Comunque, ritiro la mia eccezione.

PAGATI, *Relatore*. Se abbiamo veramente intenzione di risolvere questo problema, l'unica soluzione sostenibile è quella suggerita dal Ministro. Per quanto riguarda le altre leggi che sono assegnate in sede referente, io non mi preoccuperei, nel senso che la nuova legge potrà assorbire anche le altre proposte sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che nella prossima seduta si proseguirà la discussione della proposta di legge Sullo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.